

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GUARDIA DI FINANZA

CENTRO NAVALE

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE


ASIA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)

**Lotto CIG 700872787B - Appalto per la fornitura di nr. 25 dispositivi di visione notturna, mira e illuminazione Bi-Oculare mod. NYX-7 PRO.-----**

L'anno duemiladiciassette, addì 26 del mese di aprile,-----

-----PREMESSO CHE-----

- con Atto Autorizzativo nr. 720 del 07.04.2017, il Comandante del Centro Navale, vista la pratica nr. 46600 datata 07.03.2017 dell'Ufficio Logistico - Sezione Logistica Navale - ha autorizzato ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 - la stipula di una scrittura privata per l'affidamento della fornitura in epigrafe, (operazione non imponibile I.V.A. ai sensi degli artt. 8/bis e 9 del D.P.R 633/72), di seguito "Fornitura", ad idonea Società importatrice nazionale;-----



IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

- per soddisfare tale esigenza l'Amministrazione, con foglio nr. 37006/17 in data 23.03.2017, ha invitato la "ASIA S.R.L." di Anzio (Roma) a

presentare la propria offerta, in quanto distributore unico per l'Italia degli apparati in questione;-----

- la Società ha presentato una proposta commerciale datata 27.03.2017 (all. A)-----

- l'offerta è stata debitamente "congruita" da apposita Commissione, come si evince dal verbale che costituisce parte integrante del presente atto (all. b),-----

-----SI CONVIENE-----

tra il Centro Navale Guardia di Finanza, Via Appia lato Napoli, 287/289 - Formia - C.F. 90011020592, di seguito indicata "Amministrazione",

rappresentato dal Ten.Col. Eduardo Sandomenico in qualità di Capo Ufficio Amministrazione e la Società "ASIA S.R.L." di Anzio (Roma) - C.F./P.I.: 02479470599, giusta autocertificazione che si

allega alla presente (all. C) - di seguito denominata "Fornitore", legalmente rappresentata dal Sig. IALONGO Arnaldo, nato a Colonna (RM) il 16.01.1958, CF. LNGRLD58A16C9000 nella sua qualità di "Amministratore unico",-----

-----QUANTO SEGUE:-----

ART.1: OGGETTO DELLA SCRITTURA PRIVATA - Il Fornitore, come sopra rappresentato, si obbliga con

ASIA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

la presente Scrittura Privata, nella più ampia e valida forma legale, ad effettuare la fornitura in epigrafe, ai prezzi ed alle condizioni indicate nel preventivo di spesa prodotto (all. A), ed in conformità alle Condizioni Generali d'Oneri approvate con Decreto Ministeriale nr. 181 del 24.10.2014, in quanto applicabili e che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte per averle lette ed esaminate (e che non si allegano al presente atto, per quanto ne costituiscono parte integrante, giusta il disposto dell'art. 99 del R.C.G.S.).-----

ART. 2: TERMINI PER LA CONSEGNA E COLLAUDO: Il termine per la presentazione alla verifica - c.d. collaudo - della fornitura resta fissato entro e non oltre il 20 (venti) maggio p.v. Entro tale termine, il Fornitore provvederà ad effettuare la consegna del materiale, a propria cura e spese, presso la sede del Magazzino Centrale Scorte del Centro Navale di Formia (LT), sita in Via Appia Lato Napoli, 287/289. La verifica di conformità sarà eseguita da apposita Commissione, da nominarsi a cura dell'Amministrazione, al fine di accertare la rispondenza del materiale fornito rispetto a quello convenuto. L'esito regolare della verifica,

ASIA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

tuttavia, non esonera comunque il Fornitore da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma che vengano in seguito accertati.-----

ART. 3: VALORE DELLA SCRITTURA PRIVATA - L'importo complessivo della commessa resta fissato in € 114.200,00 (centoquattordicimiladuecento/00), operazione non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. e deve intendersi comprensivo di ogni onere di legge, trasporto ed imballaggio incluso, oltre che degli stipendi agli operai, assicurazioni sociali, previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il Fornitore si impegna a comunicare preventivamente all'Ente la necessità di eventuali modifiche "migliorative" da apportare agli apparati, restando in attesa delle relative determinazioni. Nessuna prestazione aggiuntiva verrà retribuita in assenza di una preventiva autorizzazione dell'Ente.-----

ART. 4: REVISIONE PREZZI - Il prezzo sopra indicato deve intendersi invariabile per tutta la durata della commessa, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che il Fornitore non abbia tenuto presente. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del Codice Civile


IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

la scrittura è aleatoria per volontà delle parti,  
le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione  
degli artt. 1467 e 1664 del Codice. -----

ART. 5: FORZA MAGGIORE: Ove dovessero verificarsi  
situazioni di forza maggiore, di impedimento alla  
regolare esecuzione della fornitura, il Fornitore  
invierà una comunicazione scritta con l'indicazione  
delle cause, allegando validi documenti  
giustificativi, entro il termine di gg. 5 (cinque)  
dal verificarsi degli eventi. In difetto di tale  
avviso non potranno tali cause, essere in seguito  
invocate come forza maggiore per giustificare il  
ritardo ed escludere l'applicazione delle  
penalità.-----

Art. 6: PROROGA DEI TERMINI - Non saranno concesse  
proroghe per l'esecuzione della commessa. In ogni  
caso l'Amministrazione si riserva di valutare  
eventuali richieste di proroga, ampiamente  
giustificate, da parte del Fornitore. In ogni caso  
non possono costituire motivo di proroga dei  
termini convenuti per l'esecuzione della commessa:-  
- il ritardo nella consegna di eventuali componenti  
necessarie da parte di ditte subfornitrici;-----  
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra  
appaltatore e maestranze.-----

ASIA S.R.L..  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)



IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

Negli altri casi, l'Amministrazione valuterà la ricorrenza dei motivi addotti dal Fornitore a giustificazione della richiesta di proroga, salvo che i tempi richiesti siano incompatibili con le vigenti norme amministrative e contabili.-----

ASIA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)

ART. 7: INESATTA, MANCATA E TARDIVA ESECUZIONE -

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del materiale, il Fornitore sarà sottoposto ad una decurtazione sul pagamento del corrispettivo, a titolo di penalità, pari allo 1% (unopermille) del corrispettivo dell'intero dell'importo dell'obbligazione. L'applicazione delle penalità sarà comunicata con formale contestazione, avverso la quale il Fornitore può presentare motivato ricorso all'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta notifica. L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare, in ogni caso, il 10% del valore complessivo della presente obbligazione. Anche ove tale limite non sia raggiunto, nel caso in cui il ritardo nella consegna della fornitura sia incompatibile con le esigenze dell'Amministrazione, questa si riserva di risolvere il presente accordo, previa formale diffida ad adempiere, con addebito a carico della parte inadempiente dei maggiori oneri

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

sostenuti per il riappalto a terzi della fornitura.

E' data facoltà all'Amministrazione di escludere la parte inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. E' fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno patito dall'Amministrazione. -----

ART. 8: VARIANTI E AGGIUNTE - Nessuna variazione o aggiunta concordata nel presente atto può essere introdotta dalla controparte, se non preventivamente richiesta dal Centro Navale. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno diritto a pagamenti e rimborsi di sorta e comportano la rimessione in pristino di quanto pattuito, con oneri a carico del Fornitore.-----

ART. 9: NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DEL FORNITORE - Il Fornitore dichiara di non aver conferito alcun incarico o avere alle dipendenze soggetti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato servizio presso la Guardia di Finanza. Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il presente contratto deve intendersi nullo ed il Fornitore è tenuto a restituire ogni corrispettivo eventualmente ricevuto.-----

ASIA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

ART. 10: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E

SUBAPPALTO - Non avendo il Fornitore dichiarato, in

sede di redazione dell'offerta, l'intento di

affidare parte dell'appalto ad altre ditte e/o

società, è fatto divieto di subappaltare, in tutto

o in parte, la fornitura, ai sensi dell'art. 118

del D.lgs. nr. 163/2006. E' vietata, altresì, la

cessione parziale o totale del presente contratto.-

ART. 11: RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI - Il

Fornitore risponde di ogni danno arrecato

all'Amministrazione ed a terzi verificatosi

nell'esecuzione della commessa, derivanti da cause

di qualsiasi natura a lei imputabili o che

risultino arrecati dal proprio personale, restando

a proprio ed esclusivo carico qualsiasi

risarcimento. Nel caso venisse intentata azione di

risarcimento danni contro l'Amministrazione per

fatto doloso o colposo dell'Agenzia,

l'Amministrazione provvederà a risolvere il

contratto con dichiarazione espressa da comunicare

alla controparte, senza obbligo di diffida o di

pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, ed a chiamare

in causa il Fornitore, al fine di essere manlevata

da ogni conseguenza giudiziaria. Se l'azione

giudiziaria dovesse essere intentata a conclusione

ASIA S.R.L..  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)



dell'appalto, l'Amministrazione potrà rivalersi sul  
Fornitore in qualunque tempo, assumendo lo stesso  
tutte le conseguenze della lite. L'Amministrazione  
si riserva, in ogni momento, di sottoporre a  
verifica la commessa in parola e di richiederne la  
ripetizione in presenza di difetti ed imperfezioni.  
Il Fornitore, indipendentemente dall'esecuzione di  
qualsiasi controllo preventivo da parte  
dell'Amministrazione, risponde di ogni danno che  
sia conseguenza diretta ed immediata della  
fornitura effettuata, derivante da cause di  
qualsiasi natura a lui imputabili, restando a  
proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.  
E' sempre fatta salva la facoltà per  
l'Amministrazione una volta acquisita conoscenza  
dell'esercizio dell'azione penale a carico dei  
soggetti di cui all'art. 5 D.L.vo 08/06/2001 n°  
231, di sospendere cautelativamente la scrittura  
privata. In caso di sentenza definitiva di  
condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla  
risoluzione della scrittura privata ed  
all'esecuzione in danno. Se la responsabilità  
penale venisse accertata dopo l'integrale  
esecuzione del contratto, il Fornitore è tenuto a  
corrispondere all'Amministrazione una penale pari

ASIA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

al 10% del valore dell'intera obbligazione.-----

ART. 12: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c., salvo il ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, ad un accordo transattivo, ai sensi dell'art. 239 D.L.vo 163/2006.-----

ASIA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)

ART. 13: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO - Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di settore. L'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sull'importo dovuto, fino al limite del 20% di detto importo, qualora l'Ispettorato del Lavoro competente denunci l'inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che il Fornitore ha regolarizzato la propria posizione, e lo stesso non potrà pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. La controparte è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

L'accertamento dell'irregolarità contributiva, certificato dall'acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) con esito irregolare, è causa ostativa al pagamento.

ASIA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)

Dell'inadempienza verrà interessato l'Istituto competente per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 5/10/2010 nr. 207. -----

ART.14: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - Ad avvenuta consegna dei materiali richiesti, ed a favorevole collaudo avvenuto, il Fornitore emetterà fattura elettronica come da D.M. 3 aprile 2013 n. 55, sulla quale dovrà essere assolta l'imposta di bollo da €. 2,00. A tal fine, si indicano i seguenti dati:-----  
- ente: Centro Navale;-----  
- sigla: nav;-----  
- codice fiscale: 90011020592;-----  
- denominazione ufficio: Centro Navale Formia;-----  
- codice univoco ufficio: ZMU0TB.-----

Il pagamento verrà eseguito in unica soluzione entro 30 giorni dalla ricezione della fattura previa verifica di conformità del materiale fornito attestato dal verbale di cui all'art 2 del presente atto e previa verifica della correntezza contributiva dell'Azienda, attestata dal

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

certificato di cui all'art. 12 con esito regolare, mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, con spese bancarie a carico del Fornitore. La fattura dovrà riportare il seguente Codice Identificativo Gara C.I.G. (700872707B) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Sono a carico del Fornitore anche i costi connessi alle operazioni di bonifico e le eventuali tasse dovute per la liquidazione delle somme dovute.-----

ASIA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)

ART.15: OBBLIGO DI TRACCIABILITA' - In ottemperanza alla Legge 13/08/2010, nr. 136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici", il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Il Fornitore è obbligato a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti utilizzati per le transazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

comunicazione, da parte del Fornitore, dei dati  
summenzionati costituisce condizione di  
inesigibilità dei crediti allo stesso spettanti. Il  
mancato assolvimento degli obblighi di  
tracciabilità previsti dalla vigente normativa  
comporterà la risoluzione di diritto della presente  
Obbligazione.-----

ASIA S.R.L..  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)

ART. 16: GARANZIA - Il periodo di garanzia degli  
apparati resta fissato in 24 (ventiquattro) mesi.  
Detto periodo di garanzia decorrerà dalla data di  
avvenuto favorevole collaudo e si riferisce a vizi  
e difetti non rilevatisi in sede di collaudo.  
Durante tale periodo, il Fornitore dovrà provvedere  
alla riparazione, a regola d'arte, di quei prodotti  
che risultassero difettosi, senza alcun onere a  
carico dell'Amministrazione, ovvero alla loro  
completa sostituzione. Il Fornitore si impegna ad  
effettuare la riparazione degli apparati in conto  
garanzia entro 3 (tre) giorni dalla richiesta  
dell'Amministrazione, inviata a mezzo pec, ovvero  
alla loro completa sostituzione entro il termine di  
gg. 60. In caso di decorso infruttuoso dei termini,  
l'Amministrazione si riserva di far eseguire a  
terzi gli interventi necessari addebitandone il  
costo alla parte inadempiente. Per gli interventi

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

effettuati ed i particolari sostituiti, il  
Fornitore dovrà fornire una garanzia analoga alla  
precedente.-----

ART. 17: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Le spese  
per una eventuale registrazione del presente atto  
(in caso d'uso) di bollo, copie, stampa e  
quant'altro inerente alla presente scrittura  
privata, ivi comprese spese e tasse relative alle  
forniture commissionate in esecuzione della  
presente Obbligazione sono a totale carico del  
Fornitore. -----


ART. 18: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -  
Costituiscono cause di risoluzione di diritto del  
contratto:-----

- la stipula di convenzioni alle quali l'Ente deve  
obbligatoriamente aderire giusta quanto disposto  
dalla legge 135/2012;-----

- l'applicazione di alcuna delle misure di  
prevenzione antimafia di cui al D.L.vo 159/2011 a  
carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 83,  
lett.c, D.L.vo 50/2016;-----

- la condanna con sentenza passata in giudicato per  
reati valutati gravi ad insindacabile giudizio  
dell'Amministrazione a carico di alcuno dei  
soggetti di cui all'art. 38, lett.c, D.L.vo

ASIA S.R.L..  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)



IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

163/2006;-----

- la cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo ed altra procedura concorsuale a carico del Fornitore;-----

ASIA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)

- il raggiungimento di un importo complessivo delle penalità applicate secondo i criteri richiamati (ritardi, difformità quantitative e qualitative etc.) pari al 10% del valore del contratto;-----

- l'acquisizione, per due volte successive, del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito irregolare;-----

- la formale contestazione, da parte di questo Ente, di tre diverse violazioni contrattuali in un periodo di 30 giorni.-----

In tale ipotesi, l'Amministrazione comunicherà la risoluzione del contratto con semplice atto unilaterale recettizio.-----

ART. 19: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione del presente atto, quelli che

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di  
utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi  
da quelli strettamente necessari all'esecuzione del  
presente contratto. -----

ASIA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Arnaldo Ialongo)

ART. 20: ASSOGGETTAMENTO DELL'ATTO - Per tutto  
quanto non specificato e contemplato nel presente  
atto si fa rinvio:-----

- al Capitolato Generale d'Oneri del Corpo della  
Guardia di Finanza, approvato con D.M. nr. 181 del  
24.10.2014;-----

- alla Legge ed al Regolamento di Contabilità  
Generale dello Stato;-----

- al D.M. M.E.F. 14/12/2005 n. 292 "Regolamento di  
Amministrazione del Corpo della Guardia di  
Finanza", pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio  
2006, n. 18;-----

- al D.L.gs nr. 18.04.2016 nr. 50 "Codice degli  
Appalti";-----

- al D.L.gs nr. 81/2008 ed al D.L.vo nr. 231/2001;

- al Codice Civile,-----

che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare  
in ogni loro parte, sebbene non allegati, ai sensi  
dell'art. 99 del R.C.G.S..-----

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

ART. 21: TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Il Fornitore  
dichiara di consentire il trattamento dei dati



personali da parte dell'Amministrazione, ex art. 13 del D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.-----

ART. 22: ELEZIONE DOMICILIO - Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, il Fornitore elegge domicilio in Anzio, Via Ardeatina 385 ed indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata *asiaequipaggiamenti@pec.it*, ove è convenuto che possono essergli notificati tutti gli atti, di qualsiasi natura, inerenti la scrittura stessa. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza. -----

PER L' AMMINISTRAZIONE

PER IL FORNITORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_